



Professionisti Associati
Prato

Prato, 11 Marzo 2022

Lettera informativa n. 13/2022

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**LETTERA INFORMATIVA MENSILE
MARZO 2022**

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vincio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Indice:

- 1) Principali scadenze dal 16 Marzo al 15 Aprile;
- 2) Interventi sugli immobili: in vigore le nuove regole in merito alla trasferibilità dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie;
- 3) Aliquote contributive Inps 2022 per artigiani e commercianti;
- 4) Aliquote contributive Inps 2022 per gli iscritti alla gestione separata;
- 5) Corrispettivi telematici: l'Agenzia chiarisce il nuovo tracciato 7.0;
- 6) I chiarimenti dell'Agenzia sulle novità Irpef e Irap;
- 7) I chiarimenti sul nuovo *patent box*;
- 8) Al via il *bonus* alberghi;
- 9) Assegno unico universale.

Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative



Professionisti Associati
Prato

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16 Marzo	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Tassa annuale vidimazione libri sociali</p> <p>Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2022 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.</p>
---------------------	---



Professionisti Associati
Prato

<p>16 marzo</p>	<p>Versamento saldo Iva annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2021, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Invio dati per dichiarazione precompilata Entro oggi scade l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2022 o 730/2022, da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>Certificazione Unica Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2021. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.</p> <p>Cupe Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2021 dalle società di capitali.</p>
<p>25 marzo</p>	<p>Presentazione elenchi intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>31 Marzo</p>	<p>Credito di imposta spese di pubblicità Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2022.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e</p>

<p>31 Marzo</p>	<p>contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p>Modello EAS Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2021.</p> <p>FIRR Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2021.</p>
<p>7 aprile</p>	<p>Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione Ultimo giorno per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.</p>
<p>15 aprile</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>

2. INTERVENTI SUGLI IMMOBILI: IN VIGORE LE NUOVE REGOLE IN MERITO ALLA TRASFERIBILITÀ DEI CREDITI DERIVANTI DALLE DETRAZIONI EDILIZIE

L'articolo 1 del D.L. 13/2022 ha abrogato l'articolo 28, comma 1 del D.L. 4/2022 riscrivendo il testo dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 e consentendo, per gli interventi sugli immobili che danno diritto alla fruizione della detrazione, una prima cessione del credito verso qualsiasi soggetto terzo ed eventuali cessioni successive (massimo 2) dello stesso credito solo a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Pertanto:

- in caso di prima opzione per la cessione del credito, il beneficiario può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione;
- in caso di prima opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito a qualsiasi soggetto terzo, che a sua volta lo può nuovamente cedere solamente a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.



È stato, inoltre, inserito nell'articolo 121 il comma 1-*quater* che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, dal 1° maggio 2022 verrà attribuito al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive cessioni.

Le modifiche inserite dal legislatore con il D.L. 13/2022, rispetto alle precedenti modifiche all'articolo 121, D.L. 34/2020, dovrebbero avere l'effetto di riattivare l'operatività di alcune banche e/o intermediari finanziari che avevano in queste ultime settimane bloccato la possibilità di acquistare nuovi crediti fiscali derivanti da detrazioni edilizie.

Nessuna ulteriore proroga, a oggi, è stata concessa per quanto riguarda la comunicazione telematica dell'opzione all'Agenzia delle entrate per le spese sostenute nel 2021, che rimane fissata al **7 aprile 2022**.

3. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la **circolare n. 22 dell'8/2/2022** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2022.

Le aliquote si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.

Va ricordato che per l'anno 2022 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 80.465 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 105.014 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2022 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i soggetti del rigo successivo)	3.905,76 euro	3.983,73 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età fino ai 21 anni	3.710,84 euro	3.788,81 euro

Il contributo 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2022, in particolare per la quota eccedente il minimale di 16.243 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i soggetti del rigo successivo)	fino a 48.279 euro	24%	24,48%
	da 48.279 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età fino ai 21 anni	fino a 48.279 euro	22,80%	23,28%
	da 48.279 euro	23,80%	24,28%

➔ Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 (sessantacinque) anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2021 e degli acconti per il periodo di imposta 2022 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2021 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 devono essere versati entro il 30 giugno 2022 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2022 deve essere versato entro il 30 novembre 2022;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2022 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023.

➔ Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dall'anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

4. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2022 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la **circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2022.

È rimasta invariata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2022 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2021	2022
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,98%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%



Professionisti Associati Prato

Il massimale di reddito per l'anno 2022 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 105.014 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2022 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 16.243 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none">• 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta• 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

5. CORRISPETTIVI TELEMATICI: L'AGENZIA CHIARISCE IL NUOVO TRACCIATO 7.0

Con l'inconsueto strumento della **Consulenza Giuridica** (si tratta della **risposta n. 3 dello scorso 14 febbraio 2022**) l'Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito al nuovo tracciato XML (versione 7.0) che dallo scorso 1° gennaio 2022 deve essere obbligatoriamente utilizzato dai soggetti passivi per effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 a mezzo dei registratori telematici.

Semaforo rosso all'utilizzo della precedente versione 6.0

Il primo importante chiarimento di carattere generale attiene alla possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le precedenti specifiche approvate nella versione 6.0. Sul punto l'Agenzia delle entrate, mostrando una certa rigidità, precisa che i *file* in versione 6.0 trasmessi dal 1° gennaio 2022 potranno essere accolti solo se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).



Professionisti Associati
Prato

Laddove, quindi, la trasmissione avvenisse oltre i predetti termini si avrebbe una omessa trasmissione e, salve eventuali ulteriori violazioni, a fronte di una corretta liquidazione dell'Iva dei corrispettivi sottesi, ciò comporterà l'applicazione dell'articolo 11, comma 2-*quinquies*, D.Lgs. 471/1997 e della relativa sanzione (sanzione che, si ricorda, si applica "per ciascuna trasmissione", non potendo spontaneamente applicarsi, peraltro, la disciplina del cumulo giuridico recata dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997).

Una serie di chiarimenti va invece ad interessare il corretto utilizzo dei "codici natura" allorquando si tratta di operazioni che non prevedono l'applicazione dell'imposta trattandosi di operazioni:

- escluse (codice N1)
- non soggette (codice N2)
- non imponibili (codice N3)
- esenti (codice N4).

Vediamo di seguito di rappresentare in forma schematica i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Operazioni escluse (codice n1)	
Cessioni di beni a titolo di premio, sconto o abbuono	Non concorrono, ai sensi dell'articolo 15, DPR 633/1972 a formare la base imponibile a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Al contrario soggette a Iva le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l'altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell'articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio.
Cauzione su imballaggi (vuoto a rendere)	Addebiti e accrediti relativi a somme versate a titolo di cauzione per imballaggi dei quali sia pattuita la resa, non concorrono, ai sensi dell'articolo 15, DPR 633/1972 a formare la base imponibile della cessione ai fini Iva, a condizione che tali somme siano indicate distintamente in fattura (qualora entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull'ammontare dei medesimi si rende dovuta la relativa imposta).
Imposta di soggiorno	Il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell'imposta, non assume la veste di soggetto passivo della stessa, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa. Risulta quindi applicabile al caso di specie l'articolo 15, co. 1, n. 3) del Decreto Iva, con utilizzo del relativo codice natura (N1).
Contributo manutenzione caldaie	La tariffa relativa al segno identificativo per l'attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 3, co. 1, DPR 633/1972; la fattispecie descritta esula, dunque, dal campo di applicazione del tributo.
Operazioni non soggette (codice n2)	
Cessioni gratuite di beni (omaggi)	Le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall'impresa, non sono soggette a Iva <i>ex</i> articolo 2, co. 2, n. 4), DPR 633/1972, se di valore non eccedente i 50 euro, ovvero, quando superiore, a



Professionisti Associati
Prato

	fronte della non detraibilità dell'imposta sugli acquisti. Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, l'utilizzo del codice natura N2.
Buoni multiuso	Per i buoni multiuso l'Iva sarà esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto a Iva. I trasferimenti (medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva. Si ritiene pertanto che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'Iva ai sensi dell'articolo 2, co. 3, lettera a), DPR 633/1972.
Caparre confirmatorie e penitenziali	La caparra confirmatoria <i>ex</i> articolo 1385, cod. civ., anche se prevista da un'apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell'altra (vedi articolo 1386, cod. civ.). La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3, DPR 633/1972 così come le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non costituendo un parziale pagamento anticipato del prezzo, non rientrano nell'ambito applicativo dell'Iva.
Campioni gratuiti di modico valore	Ai sensi dell'articolo 2, co. 2, n. 4), del Decreto Iva, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva. Il successivo co. 3 dello stesso articolo prevede una deroga alla generale regola dell'imponibilità per le " <i>cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati</i> ". Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente: 1) deve trattarsi di campioni gratuiti; 2) i beni devono essere appositamente contrassegnati; 3) i campioni devono essere di modico valore.
Valori bollati e postali	Il regime di non assoggettabilità all'Iva previsto dalla lettera i) del co. 3 dell'articolo 2, DPR 633/1972 concernente " <i>le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari</i> ", ha valenza oggettiva, con la conseguenza che dette cessioni devono considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'imposta a prescindere dal soggetto, pubblico o privato, che le ponga in essere, purché, beninteso, si tratti di valori ancora utilizzabili venduti al valore facciale.
Beni soggetti a disciplina concorsi e operazioni a premio	Ai sensi dell'articolo 2, co. 3, lettera m), DPR 633/1972 non sono considerate cessioni agli effetti dell'Iva " <i>le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 1933/1938, convertito nella L. 937/1939, e successive modificazioni ed integrazioni</i> ". Al riguardo, si osserva che l'assegnazione del bene non può, per la parte corrispondente al pagamento del contributo, considerarsi " <i>premio</i> " e rientrare nella disciplina delle operazioni di cui al citato R.D.L. 1933/1938 e successive modificazioni. Dunque, esclusa la parte



Professionisti Associati
Prato

	corrispondente al contributo il valore residuo della cessione risulta non soggetto a Iva e, come tale, inquadrabile nelle operazioni aventi natura N2.
Regime monofase	Il regime speciale Iva c.d. “ <i>monofase</i> ” è diretto a semplificare l’applicazione dell’imposta, prevedendone l’assolvimento in capo al solo soggetto che si trova a monte della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall’utente, con la conseguenza che le successive operazioni, che si concretizzano, di fatto, nella mera distribuzione, sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 74, co. 2, del Decreto Iva.
Regime forfettario	Sulla scorta di tali indicazioni, la “ <i>Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro</i> ”, disponibile sul più volte citato sito istituzionale della scrivente, ha precisato che il codice N2.2 va utilizzato “ <i>In tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio “forfettario”) non è obbligato ad emettere fattura</i> ”. Le indicazioni fornite risultano applicabili anche in tema di corrispettivi e documento commerciale per il quale, dunque, il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. “ <i>forfettario</i> ”, è N2.
Operazioni non imponibili (codice n3)	
Cessioni a organismi internazionali	L’articolo 72 del Decreto Iva equipara a determinate condizioni (reciprocità, ammontare delle operazioni superiore a 300 euro, etc.) alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- <i>bis</i> e 9 del medesimo decreto, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione Europea, etc.). Non vi è dubbio quindi che dette operazioni, non diversamente da quanto accade per le esportazioni ed i servizi internazionali di cui ai richiamati articoli 8, 8- <i>bis</i> e 9 del Decreto Iva, vadano inquadrare tra quelle non imponibili, identificate con il codice natura N3.
Cessioni a viaggiatori extra UE	Nelle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea disciplinate dall’articolo 38- <i>quater</i> del Decreto Iva i commercianti al minuto che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante un documento commerciale, salvo nei casi di emissione della fattura. I due documenti sono tra loro alternativi e non concorrenti. Tuttavia, laddove il cedente, oltre ad emettere la fattura <i>tax free</i> , dovesse emettere il documento commerciale, lo stesso andrà emesso indicando il codice natura N3 solo nell’ipotesi di cui all’articolo 38- <i>quater</i> co. 1 del Decreto Iva (cessioni senza pagamento dell’imposta), rimanendo le ulteriori cessioni “ <i>normali</i> ” operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso al ricorrere delle condizioni legislativamente previste.
Operazioni esenti (codice n4)	
Cessioni/prestazioni Covid-19	Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in corso, l’articolo 1, L. 178/2020 ha stabilito, fino al 31 dicembre 2022: <ul style="list-style-type: none">• al co. 452 che le cessioni della strumentazione per diagnostica per



Professionisti Associati
Prato

	<p>Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti da Iva ma con diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, co. 1, DPR 633/1972;</p> <ul style="list-style-type: none">• al co. 453 che si applica il medesimo trattamento per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini. <p>Precisa l'Agenzia delle entrate che per le operazioni in esame l'utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.</p>
--	---

Il documento di prassi prosegue e conclude fornendo indicazioni in merito ad alcuni meccanismi particolari di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (come nel caso della cosiddetta “ventilazione” prevista dall'articolo 24, comma 3, del Decreto Iva) e con riferimento alle indicazioni da evidenziare nei diversi punti del blocco “4 <DatiRT>” dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

La “ventilazione” dei corrispettivi

Con riferimento alla “ventilazione”, richiamando la circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate precisa che “l'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt'ora legittima, occorre precisare che tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici. Nel rinviare a tali documenti per tutti i dettagli del caso, è opportuno rammentare che nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, Ventilazione Iva”.

Alla luce di quanto sopra, deve dirsi che:

- nulla vieta, peraltro, che in luogo dell'utilizzo del valore “VP” (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), sul documento commerciale venga riportata l'aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili;
- la ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui corrispettivi, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell'imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere documentati tramite fattura.

Diamo ora conto - sempre in forma di rappresentazione schematica - dei principali chiarimenti forniti in merito ai contenuti da inserire nel blocco “4 <DatiRT>” dell'Allegato - Tipi Dati per i corrispettivi Versione 7.0.

“4.1.5 <RifNormativo>”	Il blocco “4 <DatiRT>” - “4.1.5 <RifNormativo>” è rivolto, secondo quanto riportato nella “Descrizione funzionale” del blocco stesso, all'indicazione dell'“Eventuale riferimento normativo (ex articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972)”. L'Agenzia delle entrate precisa che stante l'attuale quadro normativo e tecnologico in essere, si ritiene comunque possibile omettere tale
-------------------------------------	---



Professionisti Associati
Prato

	espressa indicazione, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l'operazione.
"4.1.9 <BeniInSospeso>"	<p>Si tratta, nella sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l'emissione (con successivo riscatto, <i>i.e.</i> presentazione al cedente/prestatore) di buoni corrispettivo c.d. "monouso". Situazioni nelle quali l'operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione (cfr. gli articoli 6 comma 4 e 6-ter del Decreto Iva). Pertanto:</p> <p>a) il blocco va sicuramente valorizzato laddove l'emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio;</p> <p>b) nell'ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all'acquirente, nel momento in cui l'acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l'esercente emette un documento commerciale riportando l'imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9 <BeniInSospeso>.</p>
"4.2.5 <Ticket>"	Vale quanto osservato sub b) del precedente riquadro.
"4.1.11 <NonRiscossoFatture>"	<p>Va indicato l' "Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture...". Come si evince da tale indicazione:</p> <p>a) essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l'intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell'emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura;</p> <p>b) sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle "immediate", sia quelle differite <i>ex</i> articolo 21, comma 4, primo periodo e terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972;</p> <p>c) tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi – <i>i.e.</i> soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale – aventi a oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;</p> <p>d) in ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo <i>quantum</i>.</p>
"4.1.12 <TotaleDaFattureRT>"	Il blocco reca l'Importo totale dei corrispettivi, al netto dell'Iva, contenuti nelle fatture emesse da RT. Tale blocco deve essere valorizzato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate al momento della chiusura.
"4.1.14"	Il blocco prevede che in esso vada indicato l'Ammontare totale dei



Professionisti Associati
Prato

<NonRiscossoOmaggio>	corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale>. L'importo deve essere al netto dell'Iva. Va notato, tuttavia, che le già richiamate modifiche recate all'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015 dall'articolo 1, comma 1109, lettera a), L. 178/2020, nella sostanza impongono che al completamento dell'operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/committente venga necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.
"4.1.15 <CodiceAttivita>"	Nel blocco va inserito il codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce. L'elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri, e quindi il campo: <ul style="list-style-type: none">- può a scelta dell'esercente, essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva;- è possibile emettere un documento commerciale che riporta in modo "misto" cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purchè l'RT riesca a costruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'Agenzia delle entrate abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice ATECO; l'utilizzo del campo 4.1.15 <CodiceAttivita> è funzionale a tale scopo, cioè permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'Iva periodica.
"4.2.3 <PagatoElettronico>"	Il bonifico bancario rientra nel novero dei pagamenti c.d. "elettronici". L'indicazione dello stesso nel blocco "4.2 <Totali>" - "4.2.3 <PagatoElettronico>" si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme (la c.d. "data disponibile" di cui alla circolare n. 1/E/2013). Alla luce di quanto sopra, laddove il bonifico copra l'intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al "non riscosso" non andranno compilati.
"4.2.4 <ScontoApagare>"	È rivolto all'indicazione dell'"Importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L'importo deve essere al lordo dell'Iva...". Si tratta dunque di ipotesi nelle quali, ferma la base imponibile della cessione di beni/prestazione di servizi, il cedente/prestatore non incassa materialmente



Professionisti Associati
Prato

	(nelle sue varie forme: contante, pagamento elettronico, etc.) il denaro del corrispettivo da parte del cessionario/committente.
--	--

Ulteriori indicazioni, infine, vengono fornite in relazione al significato della “*matricola*” che caratterizza ciascun registratore telematico (RT), alla possibilità che i documenti commerciali emessi dagli RT permettano la partecipazione alla cosiddetta lotteria degli scontrini e ai corretti comportamenti che deve tenere l’ esercente nel caso di guasti che potrebbero interessare il registratore telematico.

Tralasciando i chiarimenti legali alla lotteria, andiamo a dare evidenza dei chiarimenti forniti in relazione a queste ultime tematiche.

La matricola dei Registratori Telematici (RT)

Ciascun esemplare è costituita da un gruppo di undici caratteri così composti:

A/N A/N A A/N A/N N N N N N N

I primi 2 caratteri possono essere alfabetici o numerici e identificano il fabbricante;

- il terzo, alfabetico, identifica l’ambito di utilizzo o la funzionalità del Registratore:
- “*P*” sta per utilizzo in ambiente interno;
- “*E*” sta per utilizzo in ambiente esterno;
- “*P*” sta per registratore di tipo palmare;
- “*M*” sta per Registratore di cassa adattato
- “*S*” sta per Server/RT,

I successivi 2 alfanumerici identificano il modello.

Gli ultimi 6 caratteri sono numerici e costituiscono una numerazione progressiva con allineamento a destra e con riempimento di zeri a sinistra se il numero è costituito da un numero di cifre inferiore a 6.

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico

Le istruzioni ufficiali precisano che “*In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’ esercente richiede tempestivamente l’ intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’ annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche allegato al presente provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico*”.

Sul punto l’ Agenzia - premettendo che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza, anche laddove tenuto in modalità informatica, sono due strumenti concettualmente diversi - e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’ operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (tipicamente, la fattura) – ai fini della massima semplificazione degli adempimenti ritiene che, nel rispetto delle ulteriori previsioni normative in essere – quali la tenuta di un’ ordinata contabilità, la richiesta di intervento di un tecnico abilitato per la riparazione dei guasti, il corretto versamento delle imposte, etc. – la prima (memoria dei singoli punti cassa) possa essere utilizzata in luogo del secondo (registro di emergenza).

6. I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE NOVITÀ IRPEF E IRAP

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 2 a 8, L. 234/2021) ha introdotto alcune novità in materia Irpef e Irap, a valere sul periodo d'imposta 2022.

Tali disposizioni sono state oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate attraverso la recente circolare n. 4/E/2022; di seguito si riportano i principali chiarimenti offerti.

Novità Irpef

In tema di tassazione delle persone fisiche vi sono stati diversi interventi, che possono essere riassunti nei seguenti 4 punti:

Nuova articolazione delle aliquote Irpef, con modifica sia degli scaglioni di reddito (che passano da 5 a 4), sia delle aliquote attribuite ad alcuni di questi scaglioni

Si riporta la situazione applicabile dal 2022.

Scaglione	Aliquota
Fino a 15.000 euro	23%
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.001 euro	43%

Rimodulazione delle detrazioni per carichi di lavoro

Per il reddito di lavoro dipendente, gli interventi hanno portato a questa situazione:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro	1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

L'Agenzia delle entrate precisa che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.

Per il reddito da pensione, gli interventi hanno portato a questa situazione:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro)



Professionisti Associati
Prato

Reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro. Per il reddito di lavoro autonomo e gli altri redditi (per i quali viene applicata la detrazione), gli interventi hanno portato a questa situazione:

Reddito complessivo	Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro	1.265 euro
Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Si ricorda che la presente detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Rimodulazione del trattamento integrativo (ossia il *bonus* di 100 euro mensili che viene riconosciuto quando non si supera un determinato limite reddituale).

In particolare viene ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta; per i redditi superiori il trattamento integrativo spetta a determinate condizioni. L'attribuzione avviene quindi con i seguenti presupposti:

- nell'ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, il *bonus* spetta qualora vi sia "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
- nell'ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il *bonus* spetta qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche "incapienza" dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto a determinate detrazioni; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
- pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d'imposta e l'imposta lorda;
- comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Viene poi soppressa l'ulteriore detrazione per i redditi compresi tra 28.001 e 40.000 euro.

L'Agenzia delle entrate precisa che il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, sulla base dei dati in proprio possesso. Il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso

Tale trattamento va attribuito dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza (il recupero in sede di conguaglio viene rateizzato qualora l'importo superi i 60 euro).

I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il predetto beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.

L'Agenzia delle entrate ricorda inoltre che:

- la nuova disciplina ha riflessi anche sulle addizionali regionali e comunali Irpef, per cui sono stati prorogati i termini a favore degli enti locali per approvare le modifiche ai regolamenti;
- qualora i sostituti non siano stati in grado di applicare tempestivamente le nuove disposizioni, possono operare entro aprile un conguaglio a far valere sulle retribuzioni del primo trimestre;
- le nuove disposizioni vanno valutate tenendo conto del nuovo assegno unico universale (AUU) che a decorrere dal 1° marzo 2022 sostituisce le detrazioni per figli a carico.

Novità Irap

La Legge di Bilancio stabilisce che l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (quindi tale esonero non opera per il 2021, quindi nei prossimi mesi occorrerà presentare la relativa dichiarazione per liquidare il saldo), dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.

Si tratta di una previsione di estremo interesse per imprese e professionisti che operano in forma individuale, che quindi potranno evitare il versamento Irap, indipendentemente da ogni valutazione circa l'autonoma organizzazione della propria attività.

Nella circolare n. 4/E/2022 l'Agenzia delle entrate precisa che, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad Irap né l'impresa familiare, né l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Al contrario, nell'ambito professionale, rimangono soggetti ad Irap i contribuenti che svolgono la propria attività in forma associata.

7. I CHIARIMENTI SUL NUOVO PATENT BOX

Il Decreto Fiscale (in particolar modo si tratta dell'articolo 6, D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021) è intervenuto nella disciplina del "patent box" (agevolazione finalizzata ad incentivare gli investimenti su asset immateriali), di fatto trasformandolo in una maggiorazione nella deduzione dal reddito d'impresa dei costi sostenuti (si parla infatti anche di "super-deduzione").

Tale disciplina ha peraltro subito alcune modifiche tramite la successiva Legge di Bilancio 2022.

La nuova disciplina agevolativa consente di aumentare, ai fini delle Imposte dirette e dell'Irap, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Rispetto alla precedente disciplina del *patent box*, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il *know-how*.

Il nuovo regime consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Viene prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione.

Con il **provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022** l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcune indicazioni circa il funzionamento di tale disposizione.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti.

Beni immateriali agevolabili

L'agevolazione consente di aumentare, in misura pari al 110%, le spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività di impresa:

- a) *software* protetto da *copyright*;
- b) brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione - i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- c) disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- d) 2 o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Attività rilevanti

Per attività rilevanti si intendono:

- a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto Mise;
- b) le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto Mise;
- c) le attività classificabili come *design* e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto Mise;
- d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall'investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. In tal caso, le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell'investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore.

Definizione delle spese agevolabili

Le spese su cui applicare la maggiorazione della deduzione (ad esclusione di quelle sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa) sono:

- a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività;
- c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività;
- d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività;
- e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Non rilevano in ogni caso ai fini della determinazione delle spese agevolabili gli effetti derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti.

Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in relazione alla loro competenza.

Le quote di ammortamento, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, vengono quantificate utilizzando il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, ridotto dell'ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito della maggiorazione.

Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Nel periodo di imposta in cui uno dei beni immateriali agevolabili ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall'investitore oltre l'ottavo periodo di imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle di ricerca fondamentale e di ideazione e realizzazione del *software* protetto da *copyright*.

In caso di operazioni straordinarie che comportano il trasferimento dell'azienda, o del ramo di azienda, cui sono riferibili le spese oggetto del meccanismo premiale, il diritto di apportare la variazione in diminuzione pari al 110% del loro importo spetta al soggetto che risulta titolare della predetta azienda, o ramo di azienda, nel periodo di imposta in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Documentazione

Nel provvedimento l'Agenzia delle entrate si sofferma anche sui supporti documentali necessari per provare il sostenimento delle spese nell'ambito della attività connesse all'ottenimento dei beni immateriali agevolabili.

Per le micro-imprese e le piccole e medie imprese è possibile predisporre i prospetti riepilogativi secondo modalità semplificate, fornendo informazioni equipollenti, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione. In assenza della comunicazione, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione delle sanzioni previste in caso di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Opzione

L’opzione per il nuovo *patent box* è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce; essa ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

8. AL VIA IL *BONUS ALBERGHI*

È accessibile dallo scorso 28 febbraio la piattaforma di Invitalia con la quale presentare le domande per gli “*Incentivi finanziari per le imprese turistiche*” ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Gli incentivi possono essere richiesti per i seguenti interventi:

- miglioramento efficienza energetica;
- riqualificazione antisismica;
- eliminazione barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati;
- realizzazione piscine termali (solo per stabilimenti termali);
- digitalizzazione;
- acquisto mobili.

Le imprese richiedenti devono essere iscritte al registro imprese e gestire un’attività ricettiva o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività.

È prevista l’erogazione di un credito d’imposta fino all’80% (cedibile a terzi) sulle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, nonché un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40.000.

Le richieste presentate saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e gli incentivi erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Negli ultimi giorni il Ministero ha pubblicato le *faq* che di seguito si riportano:

<p>Può presentare la domanda impresa con sede legale all’estero che realizzerà gli investimenti in unità locale in Italia iscritta al Registro Imprese italiano? E un’impresa temporaneamente sospesa a seguito emergenza pandemica, può presentare la domanda?</p>	<p>La risposta è affermativa per entrambi i quesiti. L’impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale come dichiarato dal Governo</p>
---	--



Professionisti Associati
Prato

<p>È previsto che <i>“ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento”</i>. Quale significato deve essere attribuito al termine <i>“struttura”</i> e, in particolare - ai fini dell’avviso - possono considerarsi appartenenti ad un’unica struttura le diversi componenti di un complesso imprenditoriale, anche se ubicati in immobili diversi (ad esempio: un albergo composto da più edifici, le dependance dell’albergo, un’impresa strutturata in forma di catena che gestisce più alberghi, l’albergo e lo stabilimento balneare annesso allo stesso, etc.)?</p> <p>L’impresa beneficiaria di un incentivo nell’ambito del presente avviso, in caso di emanazione di successivi avvisi, potrà presentare una nuova domanda, relativa a una diversa struttura?</p>	<p>Per struttura deve intendersi il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa. L’intervento oggetto della richiesta di incentivo può riguardare le diverse strutture che compongono il complesso ricettivo inclusi ad esempio dependance, ovvero campi sportivi o similari ovvero siti annessi direttamente integrati nell’attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario e/o gestore. Ovviamente gli interventi ammessi su tali strutture devono rientrare in quelli stabiliti dalla norma. Nel caso un’impresa gestisca una catena ovvero più strutture ricettive distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può riguardare un solo complesso come sopra definito. Un secondo avviso ovvero la proroga del periodo di presentazione delle domande di ammissione agli incentivi potranno essere presi in considerazione soltanto nell’eventualità in cui al termine dell’apertura della piattaforma non sia stato raggiunto il <i>target</i> minimo delle imprese previsto dalla misura del PNRR ovvero nel caso in cui le imprese ammissibili agli incentivi siano di numero inferiore a detto <i>target</i>.</p>
<p>Tutti i requisiti <i>“devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario”</i>. Qualora alla data di presentazione della domanda il presentatore possieda l’immobile in forza di un contratto di locazione o di affitto con durata inferiore a cinque anni, egli può essere ammesso ai benefici, ferma restando la possibilità della decadenza dal diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati, nel caso in cui a seguito del mancato rinnovo del contratto si determini il venir meno del requisito?</p>	<p>In presenza di un contratto di locazione o di affitto di durata inferiore ai 5 anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a 5 anni, al locatario non è consentito partecipare alla procedura.</p>
<p>Un’impresa che gestisce attività alberghiera in un immobile di terzi, può presentare domanda per ottenere le agevolazioni relative ad investimenti effettuati nella struttura che gestisce?</p>	<p>La risposta è affermativa</p>
<p>L’impresa proprietaria dell’immobile in cui altra impresa esercita l’attività alberghiera può usufruire delle agevolazioni anche se è iscritta nel registro imprese con un codice ATECO non alberghiero?</p>	<p>Sì, se si tratta comunque di un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore turistico ed è regolarmente iscritto al Registro Imprese commerciali con tale qualifica.</p>
<p>Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta <i>“sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle</i></p>	<p>Per essere ammesso al riconoscimento degli incentivi è necessaria l’iscrizione nel registro delle</p>



Professionisti Associati
Prato

<p><i>strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici". Una impresa in possesso di codice Ateco riconducibile alle attività del comparto turistico attribuito come "non prevalente" può presentare domanda per il riconoscimento dell'incentivo? Un'attività ricettiva con annesso ristorante aperto al pubblico, può essere ammessa agli incentivi?</i></p>	<p>imprese commerciali come operatore turistico L'attività di ristorazione anche se aperta non soltanto agli ospiti della struttura ricettiva deve essere complementare e integrata alla attività ricettiva che pertanto deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Pertanto, laddove l'attività di ristorazione sia prevalente rispetto all'attività ricettiva, ovvero laddove l'attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione.</p>
<p>L'incentivo è riconoscibile <i>"per gli interventi di cui all'articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021"</i>. Cosa si intende per <i>"spese sostenute"</i> a decorrere dal 7 novembre 2021. In particolare, se sia la fattura che il pagamento devono essere successivi a tale data o è sufficiente che il pagamento di una fattura sia stato fatto dopo tale data mentre la fattura può essere emessa prima del 7 novembre 2021?</p>	<p>Per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 deve intendersi spese riferite a interventi e/o acquisti eseguiti dopo tale data.</p>
<p><i>"L'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti"</i>. Tale prova è necessaria unicamente in relazione agli interventi per i quali è prescritta una comunicazione all'avvio dei lavori?</p>	<p>Per gli altri interventi occorre rilascio di autodichiarazione con effetti legali, per gli acquisti fa fede la fattura ovvero la bolla di accompagnamento o documenti analoghi. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per gli interventi <i>"avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021"</i>. L'articolo 12 dell'avviso disciplina le modalità di rendicontazione. Si precisa che le relative formalità si applicano ai lavori avviati prima della pubblicazione dell'avviso solo in quanto oggettivamente compatibili o se riferite ad attività da svolgere (fatture da emettere, pagamenti da effettuare, etc.) in data successiva.</p>

9. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l'Assegno unico e universale (AUU) che è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'AUU riguarda tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i lavoratori autonomi, i pensionati, i disoccupati, inoccupati ecc. ed è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso di appositi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire altre prestazioni e detrazioni. L'importo spettante varia in base all'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Sono online:

- il sito www.assegnunicoitalia.it dedicato all'assegno unico e universale;
- il simulatore dell'AUU che permette di stimarne l'importo mensile ed è accessibile senza credenziali di accesso (<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>).

A chi spetta

L'AUU spetta ai nuclei familiari con figli:

- per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni purché:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e abbia reddito complessivo annuo < 8.000 euro;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l'AUU spetta dal settimo mese di gravidanza.

La questione ISEE

L'importo dell'AUU dipende dall'ISEE del nucleo familiare. Se al momento della domanda c'è ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE (è possibile attestare l'ISEE entro il 30 giugno), in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro saranno corrisposti gli importi minimi previsti.

Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso un CAF o provvedere personalmente online sul sito INPS, mediante credenziali SPID, CIE o CNS, scegliendo l'ISEE in modalità ordinaria o precompilata (in tale ultimo caso, l'ISEE è normalmente disponibile entro poche ore).

Quanto spetta

L'importo dell'AUU è determinato in base all'ISEE, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista:

- una quota variabile modulata in modo progressivo (da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro, a un minimo di 50 euro in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a



Professionisti Associati Prato

40.000 euro), i cui importi possono essere maggiorati per nuclei numerosi (almeno tre figli), madri di età < 21 anni, nuclei con 4 o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'AUU dovesse essere inferiore alla somma dei valori teorici dell'ANF (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L'AUU è corrisposto dall'INPS mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

Con l'entrata in vigore dell'AUU, dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure:

- premio alla nascita o all'adozione (*bonus* mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
- assegno di natalità (c.d. *bonus* bebè);
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'AUU:

- non assorbe né limita gli importi del *bonus* asilo nido ed è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché con il Reddito di Cittadinanza;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef;
- non si computa nei trattamenti assistenziali per la determinazione del reddito familiare.

Domanda

La domanda per l'AUU è annuale, può essere presentata dal 1° gennaio 2022. Ma quando sarà corrisposto l'AUU? Dipende da quando si presenta la domanda:

- se entro febbraio, dal mese di marzo 2022;
- se entro il 30 giugno 2022, dopo la presentazione della domanda, ma con gli arretrati da marzo 2022;
- se dopo il 30 giugno, dal mese successivo a quello di presentazione.

Da gennaio 2022 sul sito dell'Inps è disponibile il *link* alla domanda che può essere presentata:

- accedendo dal sito Inps al servizio "*Assegno unico e universale per i figli a carico*" con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS;
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l'AUU è corrisposto d'ufficio dall'Inps, senza necessità di presentare apposita domanda.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti

Professionisti Associati